

TAVOLO TECNICO

22 gennaio 2020

Come consueto, si trasmettono, in vista dell'incontro del 22 gennaio 2020, alcune osservazioni e considerazioni su profili segnalati nell'ultimo periodo.

1) Modalità di presentazione delle istanze di fissazione di udienza ultra quinquennali e degli atti di rinuncia al ricorso. Sono giunte alcune richieste di conferma in relazione al tema del deposito delle istanze di fissazione di udienza ultra quinquennali e degli atti di rinuncia al ricorso. Tali atti devono essere entrambi sottoscritti dalla parte personalmente (e dunque, generalmente, l'originale non può che essere cartaceo) e la prassi seguita in alcuni casi è la seguente: viene inserito il documento nativo digitale nella casella "atto" e poi si allega quale documento la scansione dell'originale cartaceo con attestazione di conformità.

Questo meccanismo, che pure rispetta la regola del nativo digitale per l'atto, duplica i depositi e soprattutto tratta alla stregua di documento quello che è l'atto in senso stretto.

Si domanda allora la conferma della possibilità e della correttezza di utilizzare l'ulteriore procedura seguita nella prassi, ossia inserendo già nel campo "Atto" la scansione asseverata dell'originale cartaceo, in applicazione dell'art. 12 co. 4 delle specifiche tecniche.

2) Procura sottoscritta digitalmente dal cliente. È stato sollevato il tema del valore della firma digitale apposta dal cliente sulla procura e sulla necessità dell'autentica da parte del difensore.

L'art. 83 c.p.c. prevede, quale regola generale, che l'autografia della sottoscrizione della parte sia certificata dal difensore e al contempo che la procura può essere rilasciata su separato documento informatico sottoscritto digitalmente.

Quanto al regolamento sul PAT, l'art. 8, co. 1, prevede che la procura alle liti (intendendosi essa quella rilasciata in forma digitale, dal momento che per quella rilasciata in formato cartaceo la disciplina è dettata dal co. 2), deve essere autenticata dal difensore, nei casi in cui è il medesimo a provvedervi, mediante apposizione della firma digitale.

Infine, anche l'art. 25 del CAD dispone in merito all'autenticazione della firma digitale.

Tuttavia, sebbene tale profilo si ponga oltre le competenze del Tavolo tecnico, in un'ottica di più ampia riflessione, ci si domanda se dinanzi alla qualità della firma digitale e alle modalità di apposizione della stessa da parte del cliente, abbia ancora ragion d'essere parlare di autenticazione della sottoscrizione della procura, se quest'ultima avviene con firma digitale.

3) Ritardi nella registrazione del deposito. Continuano a verificarsi casi di ritardi significativi nella registrazione del deposito (e conseguente invio della PEC che lo comunica). In particolare, anche al fine di esemplificare tali avvenimenti, in relazione ad un deposito di documenti (di non rilevanti dimensioni) effettuato a mezzo PEC in data 15 gennaio intorno alle 11.30, la registrazione è stata recapitata alle 17.45 circa, con oltre 6 ore di differenza.

Contattato il Tar Liguria, nelle more della ricezione dell'ultima PEC ci è stato comunicato che si tratta di circostanza "normale", per il verificarsi di un "blocco" intorno alle 11.00/11.30, imputabile al gestore, già peraltro segnalata a Roma.

Vorremmo conoscere la cause di tale problematica, considerato che l'attesa prolungata della PEC di registrazione non solo genera giustificata preoccupazione in

capo al difensore depositante ma genera altresì il rischio concreto di depositi plurimi, con aggravio di lavoro per le stesse segreterie.

4) Copie cartacee. Il tema è già stato ampiamente affrontato nel Documento presentato a novembre 2019.

Vi sono tuttavia due profili che riteniamo necessario ricordare in questa sede, in quanto più urgenti.

a. A seguito di una verifica effettuata in collaborazione con tutte le Camere amministrative componenti di UNAA permane una certa difformità tra i Tar con riferimento alla richiesta di copie cartacee di atti e documenti.

Riteniamo necessario che su questo profilo si raggiunga una omogeneità a livello nazionale e chiediamo che il Segretariato generale o la Presidenza del Consiglio di Stato fornisca delle direttive univoche e conformi al dettato normativo (ossia obbligo di deposito di una sola copia cartacea degli atti processuali).

b. Vi è poi il problema relativo alla prassi – limitata fortunatamente a pochi Tar o sezioni di Tar – di non fissare l'udienza o non farla discutere se non siano state depositate le copie cartacee degli atti (si richiama in particolare l'avviso del Presidente del Tar Lecce in data 29 maggio 2019, a quanto consta mai revocato; si allega copia).

Tale prassi è chiaramente *contra legem*, dal momento che la disposizione relativa all'obbligo di deposito non contempla alcuna possibile sanzione sul piano processuale. D'altra parte, un meccanismo di tale genere si presta, come già osservato in altre occasioni, ad utilizzi pretestuosi.

Genova, 20 gennaio 2020